

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 febbraio 2024, n. 16.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;

b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, nonché di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-ter. – 1. È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari:



la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del "Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)" di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 317):

Presentato dal senatore Massimiliano ROMEO e altri (GOVERNO MELONI-I), il 14 novembre 2022.

Assegnato alla commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 1° dicembre 2022, con i pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 24 gennaio 2023, il 1° marzo in testo congiunto con l'AS 533,

il 7 marzo in testo congiunto con l'AS 548, il 17, il 22 e il 29 marzo 2023; il 4, il 18, il 19 e il 27 aprile 2023; il 19 e il 26 luglio 2023, in testo unificato con l'AS 533 e l'AS 548.

Esaminato e approvato in aula il 3 ottobre 2023 in testo unificato con l'AS 533 e l'AS 548.

Camera dei deputati (atto n. 1457):

Assegnato alla commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 6 ottobre 2023, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 18 e il 25 ottobre 2023, l'8 novembre 2023 e il 5 dicembre 2023.

Esaminato in aula il 5 febbraio 2024 e approvato, con modificazioni, l'8 febbraio 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 317-533-548-B):

Nuovamente assegnato alla commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 9 febbraio 2024, con i pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, e definitivamente approvato il 13 febbraio 2024.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2004, n. 86, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.

2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.



lo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè,

qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

"Art. 3. 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.

3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste.".

24G00029

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 gennaio 2024.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Castellammare di Stabia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Raffaele Cannizzaro, dal viceprefetto dott. Mauro Passerotti e dal dirigente di seconda fascia dott.ssa Rosa Valentino;

Visto il proprio decreto di proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) in data 28 giugno 2023, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2023;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dalla dott.ssa Rosa Valentino, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024;

Decreta:

Il dott. Emilio Saverio Buda - dirigente di seconda fascia a riposo, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) in sostituzione della dott.ssa Rosa Valentino.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2024
Fog. n. 453

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, per la durata di diciotto mesi, composta dal prefetto a riposo dott. Raffaele Cannizzaro, dal viceprefetto dott. Mauro Passerotti e dal dirigente di seconda fascia dott.ssa Rosa Valentino.

